



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.8.2012
COM(2012) 434 final

2012/0209 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno di detto comitato

RELAZIONE

L'accordo tra l'Unione europea (UE) e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è entrato in vigore il 1° aprile 2012. L'articolo 11 dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti dell'UE e della Georgia.

Il comitato misto provvede al corretto funzionamento dell'accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare esso è incaricato di:

- (a) modificare l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti contraenti;
- (b) modificare gli allegati III e IV dell'accordo per quanto attiene alle indicazioni geografiche;
- (c) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore;
- (d) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità del presente accordo.

Il comitato misto delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, a turno nell'UE e in Georgia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti contraenti, e comunque non oltre 90 giorni dopo la data della richiesta.

In base al progetto di regolamento interno la presidenza del comitato è esercitata a turno dal capo delegazione di ciascuna delle parti. La presidenza esercita anche le funzioni di segretariato del comitato. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.

La Commissione è invitata:

- ad adottare la proposta di decisione del Consiglio in merito alla posizione dell'UE sul regolamento interno del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
- a trasmettere la presente proposta al Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno di detto comitato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari² (in appresso "l'accordo") è entrato in vigore il 1° aprile 2012.
- (2) L'articolo 11 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (4) L'Unione europea deve definire la posizione da assumere in merito all'adozione del regolamento interno di detto comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all'adozione del regolamento interno di detto comitato, si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 93 del 30.3.2012, pag. 3.

La presente decisione entra in vigore... (alla data dell'adozione)

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di decisione del Comitato misto relativo all'adozione del proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

Visto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2012,

HA STABILITO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Capi delegazione

1. L'Unione europea e la Georgia, in appresso "le parti", nominano un capo delegazione ciascuna che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato.
2. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, ad un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

Articolo 2

Presidenza

1. La presidenza è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.
2. La presidenza esercita le funzioni di segretariato del comitato.

Articolo 3

Riunioni

1. Il presidente, d'intesa con l'altro capo delegazione, fissa la data e il luogo delle riunioni oppure, in caso di riunioni a distanza tenute utilizzando tecnologie elettroniche, le relative modalità tecniche. Il presidente e l'altro capo delegazione, nello stabilire la data e il luogo della riunione, rispettano l'obbligo di tenere una riunione entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Salvo decisione comune contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza destinata al comitato è inviata al presidente del comitato, il quale trasmette copia della corrispondenza relativa al comitato all'altro capo delegazione, nonché al capo della missione della Georgia a Bruxelles e al capo della delegazione dell'UE a Tbilisi.
2. La corrispondenza tra il presidente e l'altro capo delegazione può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente redige il progetto di ordine del giorno prima di ogni riunione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso all'altro capo delegazione al più tardi venti giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo selezionati dalla presidenza.
2. La presidenza ha l'obbligo di inserire nel progetto di ordine del giorno altri punti supplementari, contemplati dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, su richiesta dei capi delegazione presentata al più tardi 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
3. Il presidente trasmette all'altro capo delegazione un progetto definitivo di ordine del giorno almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
4. L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ogni riunione. Di comune accordo tra il presidente e l'altro capo delegazione, nell'ordine del giorno possono essere iscritti punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno.

Articolo 6

Adozione degli strumenti

1. Le decisioni del comitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo sono trasmesse alle parti e recano la firma del presidente e del capo delegazione della parte che non esercita la presidenza.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato.

Articolo 7

Procedura scritta

1. Le decisioni del comitato possono essere adottate mediante procedura scritta previo accordo del presidente e dell'altro capo delegazione.
2. Il capo delegazione che propone il ricorso alla procedura scritta presenta il progetto di decisione all'altro capo delegazione. L'altro capo delegazione risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Verbale

1. La presidenza redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all'altro capo delegazione entro venti giorni lavorativi dalla tenuta della riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L'altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e l'altro capo delegazione firmano due copie originali dello stesso e ne conservano una ciascuno.
2. In caso di mancata approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva, nel verbale figura il progetto stilato dalla presidenza con accluse le proposte di modifica presentate dall'altro capo delegazione.

Articolo 9

Spese

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato sono a carico di ciascuna parte.

Articolo 10

Riservatezza

Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.